

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 8 MARZO 1967

(47^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale » (1979) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 537
SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	537
TORTORA, relatore	537

« Disciplina della tassa di concessione governativa sulle licenze per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli » (1998) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	534
ATTAGUILE, relatore	534
SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	534

SALUTO AL PRESIDENTE

PRESIDENTE	534
CARELLI	533

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Attaguile, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cittante, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Marchisio, Masciale, Moretti, Murdaca, Rovere, Santarelli, Sibille, Tedeschi, Tiberi, Tortora e Valmarana.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Saluto al Presidente

CARELLI. Cento di interpretare il pensiero di tutti i colleghi, desidero porgere il più sincero « bentornato » al nostro Presidente, assieme alle felicitazioni per la sua guarigione, ed esprimere l'augurio che egli conservi a lungo la riconquistata salute, nell'interesse della Commissione e di tutti coloro che gli sono vicini.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

47ª SEDUTA (8 marzo 1967)

P R E S I D E N T E Ringrazio fraternamente il senatore Carelli e l'intera Commissione per il confronto offertomi anche durante la mia degenza, in quanto sono stato particolarmente sensibile alla cortese solidarietà e partecipazione dei colleghi.

In modo particolare mi ha lusingato l'augurio inviandomi dalle Commissioni 8ª e 11ª in seduta congiunta; augurio che mi è stato di consolazione in un momento difficile. Ringrazio quindi ancora una volta tutti i colleghi.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina della tassa di concessione governativa sulle licenze per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli » (1998) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina della tassa di concessione governativa sulle licenze per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli », già approvato dalla Camera dei deputati

Dichiaro aperta la discussione generale.

A T T A G U I L E, *relatore*. L'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, che prima dell'emanazione della legge 24 marzo 1942, n. 315, era affidato all'iniziativa dei privati, con la legge stessa veniva invece riservato all'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), la quale ebbe la facoltà di delegare ad enti ed a società che operassero nel suo ambito la suddetta attività.

Però a tale riforma sostanziale non seguirono, come sarebbe stato giusto, né il coordinamento del sistema delle licenze per l'esercizio delle scommesse né il relativo regime fiscale. Infatti, secondo le disposizioni attuali, gli enti allibratori operanti per conto e nell'interesse dell'UNIRE debbono essere in possesso di diverse licenze ed autorizzazioni, assoggettandosi alle relative tassazioni; il che comporta numerosi inconvenienti, con la conseguente riduzione di co-

loro i quali esercitano l'attività in questione, e quindi con diminuzione degli introiti che vengono devoluti all'incremento ippico.

Il disegno di legge è quindi inteso proprio ad ovviare alla suddetta situazione e a semplificare il sistema, prevedendo con l'articolo 1 una sola licenza, rilasciata dall'autorità di pubblica sicurezza e valida per i locali in essa indicati, con annotazioni degli ippodromi per i quali l'UNIRE ha delegato l'esercizio delle scommesse e, con l'articolo 2, una modifica del trattamento tributario delle licenze, cioè l'adozione di un trattamento differente in relazione alle giornate di corse ed al numero delle scommesse accettate

Non si è voluto, cioè, mantenere una tassa fissa, ma stabilirne una proporzionata all'importanza dell'ippodromo dove le corse si svolgono; importanza che va rilevata attraverso il numero delle corse svolte in relazione al calendario dell'UNIRE.

Infine, con l'articolo 3, si abrogano le disposizioni della legge del 1940 che siano incompatibili con quelle del presente provvedimento. Infatti l'articolo 3 di tale legge stabiliva che allibratori e gestori delle cosiddette sale di corse autorizzate dovevano munirsi di tante licenze di polizia quante erano le società per le quali accettavano le scommesse

Ora mi sembra che quanto proposto dal disegno di legge possa senz'altro agevolare, oltre che meglio coordinare, l'attività in questione rendendola più rispondente, tra l'altro, alle esigenze attuali; ragione per cui credo non possano esservi ostacoli all'approvazione del provvedimento

S C H I E T R O M A, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concorro con la relazione del senatore Attagui, chiedendo alla Commissione l'approvazione del provvedimento

P R E S I D E N T E Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le società di corse dei cavalli, gli allibratori, i gestori delle sale di corse e le agenzie di accettazione per il riversamento al totalizzatore, che ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315, sono delegati dall'UNIRE all'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, devono munirsi, per esercitare la predetta attività, della licenza di polizia prevista dall'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Sulle licenze, che sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati, sono annotati gli ippodromi per i quali l'UNIRE ha delegato l'esercizio delle scommesse.

(E approvato).

Art. 2.

Il n. 91 della tabella allegato A al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, è sostituito dal seguente:

« Licenza annuale rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ad enti o società che gestiscono corse di cavalli o di levrieri, per l'esercizio diretto o delegato di totalizzatori e di scommesse a libro, ovunque effettuato in occasione di dette corse, come pure a persone, enti, società che gestiscono regate, giochi di palla e di pallone o altre simili gare, per l'esercizio di dette scommesse:

1) per ogni ente o società, autorizzati o delegati al detto esercizio:

a) nelle corse di cavalli, giusta delega della Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 315:

- in campi di corse ove si effettuino più di 60 giornate di corse in un anno.....

- in campi di corse ove si effettuino da non più di 60 a non meno di 11 giornate di corse in un anno

- in campi di corse ove si effettuino non più di 10 giornate di corse in un anno

b) nelle corse dei levrieri

c) nelle regate, nei giochi di palla e di pallone ed in altre simili gare

Tassa	Modo di pagamento	NOTE
-------	-------------------	------

	L.	300.000	Ordinario		
	»	200.000	»		
	»	100.000	»		
	»	100.000	»		
	»	60.000	»		

La licenza è richiesta per ogni genere di gara o corsa.

Per genere di corse o di gare si intendono le competizioni dello stesso tipo, nel senso che costituisce unico genere quello che ha per oggetto gli stessi mezzi meccanici o animali e gli stessi scopi.

Così dello stesso genere sono le corse di cavalli al trotto, al galoppo, ad ostacoli, ecc.; di altro genere sono le corse di levrieri, le regate ecc.

La licenza dura fino al 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio e la tassa è corrisposta una sola volta nell'anno anche quando per lo svolgersi delle varie competizioni occorrono singole autorizzazioni di pubblica sicurezza.

La tassa è liquidata in base alle giornate di corse che si effettuano in ciascun campo, secondo il calendario ufficiale approvato dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).

	Tassa	Modo di pagamento	NOTE
2) per ogni allibratore delegato ad esercitare le scommesse:			
a) nelle corse di cavalli:			
- in ippodromi, ove si effettuino più di 60 giornate di corse in un anno	L. 200.000	Ordinario	La licenza è strettamente personale. Scade il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia l'epoca del rilascio e non può riguardare che un solo determinato genere di gare. Per la liquidazione della tassa valgono le norme di cui al precedente n. 1.
- in ippodromi, ove si effettuino da non più di 60 giornate di corse in un anno a non meno di 11	» 150.000	»	
- in ippodromi, ove si effettuino non più di 10 giornate di corse in un anno	» 100.000	»	
b) nelle corse dei levrieri	» 70.000	»	
c) nelle regate, nei giuochi di palla e di pallone ed in altre simili gare	» 50.000	»	
3) per ogni gestore di sale di corse delegato all'esercizio delle scommesse:			
a) sulle corse di cavalli:			
- per incassi annui (al lordo dei diritti erariali e tributi accessori):			
fino a 100 milioni	» 100.000	»	La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno qualunque sia l'epoca del rilascio. Per le nuove sale di corse, che iniziano l'attività nel corso dell'anno, la tassa va liquidata in base all'ammontare presuntivo degli incassi conseguiti nel primo periodo di attività, giusta dichiarazione da rilasciarsi dall'UNIRE. Per l'anno intero successivo al primo periodo di attività, la tassa è analogamente commisurata all'ammontare degli incassi che, secondo valutazione della predetta UNIRE, la sala conseguirà in detto anno. Per gli anni successivi la tassa è commisurata agli incassi lordi conseguiti nell'anno precedente, desunti dagli atti di accertamento espletati ai fini della liquidazione dei diritti erariali e tributi accessori.
» » 150 »	» 150.000	»	
» » 200 »	» 200.000	»	
» » 250 »	» 250.000	»	
» » 300 »	» 300.000	»	
» » 400 »	» 400.000	»	
» » 500 »	» 500.000	»	
» » 600 »	» 600.000	»	
» » 700 »	» 700.000	»	
oltre 700 »	» 800.000	»	
b) sulle corse dei levrieri	» 70.000	»	
c) sulle regate, sui giuochi di palla e di pallone e su altre simili gare	» 50.000	»	
4) per ogni gestore di agenzia delegata dalla UNIRE per l'accettazione ed il riversamento al totalizzatore delle scommesse sulle corse dei cavalli:			
- per incassi annui (al lordo dei diritti erariali e tributi accessori):			
fino a 50 milioni	» 20.000	»	La licenza scade il 31 dicembre di ogni anno, qualunque sia l'epoca del rilascio. Per la liquidazione della tassa valgono le norme di cui al precedente n. 3.
» » 100 »	» 50.000	»	
» » 200 »	» 80.000	»	
» » 250 »	» 120.000	»	
» » 300 »	» 150.000	»	
oltre 300 »	» 200.000	»	

(E approvato).

Art. 3.

Sono abrogati l'articolo 3 e le disposizioni della legge 23 marzo 1940, n. 217, incompatibili con quelle della presente legge.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*E approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale » (1979)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TORTORA, relatore. La mia relazione sarà brevissima, data la semplicità del disegno di legge, che, si può dire, si illustra da sé.

Come i colleghi sanno, i Comitati forestali — oggi sostituiti dalle Camere di commercio — erano competenti, in virtù del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, ad emanare disposizioni di polizia forestale e a stabilire le relative penalità. Senonchè una sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato nel 1966 illegittima la determinazione delle pene da parte dei suddetti organismi, per cui si è creata una grave lacuna che ha richiesto appunto la presentazione del disegno di legge in discussione, dato che solo una legge dello Stato può stabilire in quale misura debba essere repressa la trasgressione dei precetti sanzionati penalmente.

Il provvedimento stabilisce pertanto le misure da applicarsi per tutta la serie di trasgressioni che purtroppo si verificano nelle nostre foreste, elencando le pene da infliggere ai trasgressori, in modo tale da rendere sensibilmente più efficace la vigilanza in un settore nel quale, ripeto, si sono finora verificati infiniti abusi; e, considerata

la opportunità dello stesso, non posso che raccomandarlo all'approvazione dei colleghi.

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ringrazio l'onorevole relatore e mi associo alla sua richiesta di approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I contravventori alle norme di polizia forestale, contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono puniti con l'ammenda di lire 1.000, e con un minimo in ogni caso di lire 2.000, per:

a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;

b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad «albero di Natale» trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare;

c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;

d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta antiparassitaria;

e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi.

(*E approvato*).

Art. 2.

I contravventori alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui al precedente articolo sono puniti con la

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

47ª SEDUTA (8 marzo 1967)

pena dell'ammenda di lire 500, e con un minimo in ogni caso di lire 2.000, per:

a) ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli;

b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei regolamenti relative ai cedui senza matricine;

c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;

d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.

(È approvato).

Art. 3.

Per l'omissione di alcuna delle denunce previste dalle norme relative al governo e all'utilizzazione di terreni cespugliati o arbustati emanate in applicazione dell'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica l'ammenda da lire 5.000 a lire 50 mila.

(È approvato).

Art. 4.

I contravventori alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'articolo 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti sono puniti con l'ammenda da lire 4.500 a lire 9.000.

(È approvato).

Art. 5.

Le contravvenzioni previste nella presente legge potranno essere conciliate secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 35 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni e dagli articoli 46 e seguenti del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari